

ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA
sui
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Il giorno 4 novembre 2004, in Roma,

tra

Gruppo POSTEL


e

SLC CGIL - SLP CISL - UIL POST - FAILP CISAL - SAILP CONFSAL - UGL COM.NI

Premesso:

- che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE detta norme riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che il D.Lgs. di cui all'alinea che precede demanda alla contrattazione collettiva la definizione di specifici aspetti applicativi;
- che all'art. 6 del Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori del 4.11.2004, le Parti hanno convenuto di definire in un Accordo aggiuntivo quanto previsto negli artt. 11,18,19 e 20 del D.Lgs 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dell'Organismo Paritetico;
- che in data 16 settembre 2003 Poste Italiane e le OO.SS. hanno definito l'accordo integrativo sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, a cui le parti intendono riferirsi per la definizione dell'Accordo sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società del Gruppo Postel;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo, dare attuazione a quanto previsto nel predetto Protocollo del 4.11.2004, coerentemente con quanto previsto nel contesto generale richiamato dal vigente CCNL all'art. 46;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:



la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

ART. 1

RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, tramite il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, almeno una volta l'anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto.

La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Al termine della riunione viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs 626/94.

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa.


Agli incontri potranno partecipare i membri dell' organismo di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello di Unità Produttiva.

ART. 2

INFORMAZIONE

Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall'inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui comma 1° dell'art. 19 D.Lgs. n. 626/94 ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 1 che precede.



In particolare, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il R.L.S. ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4°, comma 2°, del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96.

I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.

ART. 3

FORMAZIONE

Il R.L.S. ha diritto a ricevere la formazione prevista dall'art. 19, 1° comma, lett. g), del D.Lgs. 626/94.

La formazione per i RR.LL.S., i cui oneri sono totalmente a carico dell'Azienda, è svolta durante l'orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo.

Tale formazione, che dovrà essere distribuita per complessive 36 ore nell'arco temporale del mandato dei suddetti RR.LL.S., si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, così individuati:

- a) formazione di base di 18 ore, per il primo anno di incarico;
- b) formazione di aggiornamento di 12 ore per il secondo anno di incarico, e di 6 ore per il terzo anno.

La formazione di base deve comunque prevedere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie nella valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

All'orientamento formativo è chiamato a collaborare l'organismo di cui all'art. 6 che segue.

[Handwritten signatures and notes]
Mura...
Mettebglvar...
Alba...
3

ART. 4

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

La consultazione, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l'intero Gruppo e di seguito elencate:

1. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety) e degli Addetti al Servizio di prevenzione;
2. criteri di valutazione dei rischi e relativo documento;
3. attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;
4. organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 5 del Dlgs 626/94;
5. individuazione e programmazione della prevenzione nelle Unità Produttive.

L'eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell'ambito dei lavori dell'Organismo Paritetico di cui al successivo art. 6.

La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale.

Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate a verbale, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.


ART. 5

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettera a), del D.Lgs n. 626/94, ciascun R.L.S. ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell'Unità Produttiva nel quale è stato eletto.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza.

Il R.L.S. segnala con un idoneo anticipo, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety), le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere a quest'ultimo di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. The signatures are somewhat stylized and difficult to read, but they appear to be the names of the representatives of the OO.SS. and the R.L.S. mentioned in the text. There is a small number '4' written in the bottom right corner.

ART. 6

ORGANISMO PARITETICO

E' istituito a livello nazionale di Gruppo, l' Organismo Partecipativo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

Lo stesso, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avranno, anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 626/94.

L' Organismo svolgerà un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione nelle Aziende, intervenendo anche in relazione all'insorgenza di eventuali problematiche.

In particolare:

- a. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalle Società;
- b. formula proposte in materia di iniziative formative connesse all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. formula proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
- d. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti;
- e. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse nelle Unità Produttive, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs 626/94.e delle controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all'art. 9 che segue;
- f. garantire la tenuta dell'elenco dei nominativi dei RR.LL.S delle Unità Produttive delle Società del Gruppo.

Ogni organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo, potrà designare un membro dell'organismo in argomento; l'Azienda nominerà un numero di rappresentanti equivalente al numero dei rappresentanti sindacali.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

L'Organismo si riunisce, di norma, due volte l'anno.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right that appears to read 'Kettely' and another signature on the left.

ART. 7

PERMESSI RETRIBUITI

In relazione all'articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun R.L.S. può utilizzare per l'espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia.

Le ore di permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun R.L.S..

Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell'art. 19, 1° comma, del D.Lgs. n. 626/94.

Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all'art. 3 che precede.

Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell'art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal R.L.S. al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione.

Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall'applicazione dell'art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Qualora per gli spostamenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il R.L.S. debba sostenere delle spese, esse devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

ART. 8

STRUMENTI

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 4° comma, e 19, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 626/1994, l'Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all'espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato:

- la facoltà di affissione dei comunicati nella bacheca accessibile a tutti i lavoratori;
- la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax;
- quant'altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, ivi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date "12.12.1994" and a page number "6".]

ART. 9

CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 626/94, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull'applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l'Organismo Paritetico, di cui all'art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata.

L'O.P., delibera a maggioranza dei membri .

Del procedimento viene redatto motivato verbale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si incontreranno entro l'anno 2005, per procedere ad una verifica congiunta del presente Accordo.

Gruppo POSTEL

Luciano

SLC CGIL

SLP CISL

UIL POST

FAILP CISAL

SAILP CONFSAI

UGL COM.NI

Luciano